DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DI LOCALI E SPAZI - ANNO 2015.

 Nr. Progr.
 144

 Data
 16/12/2014

 Seduta NR.
 45

 Titolo
 1

 Classe
 17

 Sottoclasse
 0

L'anno DUEMILAQUATTORDICI questo giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	S
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 6 Totali Assenti: 0		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DI LOCALI E SPAZI - ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 07.12.2000 n. 383 riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali nell'autonomia e favorendone l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- la Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 09.12.2002 n. 34, riconosce il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile, favorendo il pluralismo e l'autonomia delle organizzazioni di promozione sociale;
- è volontà dell'Amministrazione Comunale promuovere la crescita e lo sviluppo delle libere associazioni che siano rappresentative di valori appartenenti alla comunità locale, anche attraverso la stipulazione di convenzioni per la gestione di attività di promozione sociale, ai sensi dell'art. 12 della succitata Legge Regionale n. 34/2002;

Vista la deliberazione di G.C. n. 85 del 08.05.2012, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'associazione Centro Ricreativo e Culturale"Amarcord" per la gestione e l'uso di locali e spazi, successivamente modificata con deliberazione di G.C. n. 23 del 05.02.2013, esecutiva;

Dato atto che:

- l'Amministrazione comunale, al fine di promuovere in ambito territoriale lo sviluppo di un ruolo attivo dell'associazionismo locale, già a partire dal 2006 ha avviato un percorso sperimentale di gestione partecipata in relazione ai locali siti presso l'edificio "Amarcord" in frazione Castelletto, per la realizzazione di attività sociali, culturali e del tempo libero;
- le attività proposte agli abitanti della frazione di Castelletto ed aperte a tutta la cittadinanza, hanno registrato una grande partecipazione;
- la convenzione in essere, citata in premessa, scade il 31.12.2014;

Considerato che l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord":

- persegue obiettivi che sono di particolare rilevanza per la comunità, ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della attività oggetto della convenzione, è operativa da anni nel territorio e garantisce un buon livello qualitativo delle attività svolte;
- ha manifestato la volontà di continuare a svolgere la propria attività di promozione e animazione del territorio, con particolare riferimento alla frazione di Castelletto, chiedendo contestualmente la possibilità di mantenere la propria sede all'interno dell'edificio;

Considerato inoltre che l'Associazione in questione è iscritta:

- all'Albo delle Libere Forme Associative di questo Ente;
- all'attuale Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale;

Richiamati:

- il Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.03.2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 30 del 31.03.2011, esecutive;
- il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 31.03.2011, esecutiva;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di procedere ad una nuova convenzione con l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord" per la gestione e l'uso dei locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati n. 86, con scadenza al 31.12.2015, nello schema che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare la convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e l'Associazione Centro Ricreativo e Culturale "Amarcord" per la gestione e l'uso dei locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia Via Suor Orsola Donati n. 86 (allegati 2 e 3), meglio precisati nell'art. 1 dello schema allegato (allegato 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di fissare al 31.12.2015 la scadenza della convenzione di che trattasi;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona la sottoscrizione della suddetta convenzione e la predisposizione degli atti conseguenti;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE AMARCORD

L'anno, addì del mese di i	in
presso	
TRA	
l Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Are	a
Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, giust	ta
leliberazione di G.C. n del, esecutiva	
$oxed{\mathbf{E}}$	
l Centro Ricreativo e Culturale Amarcord, C.F.: 91294870372, con sede legale i	n
Anzola dell'Emilia, Via Suor Orsola Donati n. 86, iscritta all'albo delle libere form	ıe
associative del Comune di Anzola dell'Emilia, dall'anno 2008, alla sezione B, rappresentat	
lal Sig. ZOCCA LUIGI in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;	

PREMESSO CHE

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale", detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- questo Comune promuove azioni volte a favorire la partecipazione delle Associazioni locali alla realizzazione di obiettivi tesi al miglioramento della vita dei cittadini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

Il Comune affida la gestione e l'uso dei seguenti locali siti nella località Castelletto di Anzola dell'Emilia – Via Suor Orsola Donati nº 86, nonchè della circostante area verde di pertinenza, come meglio precisati nell'allegata planimetria, al Centro Ricreativo e Culturale Amarcord:

- 1. Locali siti al primo piano ala "1" e "2" dell'edificio denominato Amarcord (allegato n. 2):
 - a) locale contrassegnato con la **lettera A (ala "2")** per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni;
 - b) locale contrassegnato con la **lettera D (ala "1")** denominato Sala Polivalente, con uso dei relativi servizi e spazi per la gestione di attività socio-aggregative dell'Associazione e di privati.

L'indice di affollamento massimo è pari a 0,4 persone/mq; e area verde di pertinenza.

2. Locali siti al piano sotterraneo contrassegnati con le lettere "G" "H"e "I", da utilizzarsi solo ed esclusivamente a magazzino e deposito materiali (allegato n. 3);

I locali dovranno essere utilizzati per attività che mirino al mantenimento e miglioramento della vita della collettività.

Art. 2 Impegni dell'Associazione

L'Associazione, coerentemente con le proprie finalità statutarie, si impegna a garantire:

- a) l'utilizzo degli spazi oggetto della presente convenzione per l'organizzazione di attività socio-aggregative che mirino al mantenimento ed al miglioramento della vita della collettività con particolare attenzione per le famiglie e le fasce giovani, e ad una sempre più significativa utilizzazione del tempo libero, in autonomia e in collaborazione con altre Associazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di Pubblica Sicurezza, di quanto contenuto nel proprio statuto e tenuto conto dei criteri indicati nei successivi articoli. Per le attività svolte in autonomia l'Associazione firmataria del presente atto è pienamente responsabile del loro svolgimento, dell'utilizzo dei locali e delle attrezzature contenute negli stessi;
- b) collaborazione per la manutenzione e la pulizia ordinaria dei locali e dei relativi servizi e spazi comuni necessari per accedere ai locali oggetto di convenzione individuati nell'allegata planimetria, nonché dell'area verde circostante di pertinenza, come meglio precisato nei successivi articoli;
- c) **collaborazione** con il Comune per la gestione della Sala Polivalente, locale D dell'Edificio Amarcord, quando richiesta da singoli cittadini o gruppi ad uso temporaneo, ai sensi del regolamento comunale per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia;
- d) **collaborazione** con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso;

L' Associazione si impegna, per lo svolgimento delle suddette attività:

- ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari, operando al fine di sensibilizzare ed incentivare l'avvicinamento al volontariato di nuovi cittadini;
- a garantire che i volontari siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11/08/1991 n. 266, come da polizza stipulata con idonea compagnia assicuratrice, da trasmettere al Comune;
- a garantire che i volontari siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche di base e dei dispositivi di protezione individuale necessari;
- a gestire gli spazi assegnati con particolare attenzione al corretto utilizzo delle utenze;
- a trasmette al Comune, nella persona del Direttore dell'Area Servizi alla Persona, il bilancio consuntivo delle attività realizzate, accompagnato da una breve relazione che evidenzi le attività svolte nell'anno e gli eventuali progetti per il nuovo anno, relazione che dovrà essere presentata entro il 31/03 dell'anno successivo;
- a lasciare gli spazi oggetto di convenzione al Comune per proprie iniziative, previa idonea e preventiva comunicazione all' Associazione;

 a esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti che l'Associazione eventualmente dovesse assumere.

Art. 3 Gestione degli spazi

L' Associazione gestisce gli spazi assegnati nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente convenzione impegnandosi a:

- Programmare, in accordo con il Comune, il calendario annuale delle attività socioaggregative che l'Associazione intende organizzare nel corso dell'anno. Il calendario verrà sottoposto al Comune per un parere preventivo.
 - Nella stesura del calendario, si osservano le seguenti priorità, in ordine decrescente, tenuto conto del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di sale di proprietà del Comune di Anzola dell'Emilia:
 - Attività istituzionali
 - Attività organizzate dall'Associazione
 - Attività organizzate da altre Associazioni
 - Attività di privati cittadini o gruppi di cittadini

Nell'ambito delle iniziative previste dal programma, l'Associazione può distribuire cibi e bevande, **purché prodotti nel rispetto della vigente normativa sulla Pubblica Sicurezza**, tenuto conto che la struttura non è autorizzata ad accogliere attività permanenti di bar o ristorante.

- Provvedere alla manutenzione, al ripristino ed alla pulizia dei locali e degli spazi esterni dopo ogni utilizzo.
- Collaborare con il Comune per la realizzazione di eventi direttamente organizzati e promossi dallo stesso curando l'allestimento e l'utilizzo degli spazi.

Art. 4 Utilizzo e gestione dei locali

L'Associazione utilizza e gestisce i locali siti nell'Edificio Amarcord, al primo piano, meglio descritti all'art. 1.

Utilizzo Locale A

L'Associazione potrà utilizzare il locale contrassegnato con la **lettera A (ala "2")** per uso sede Associazione in condivisione con la Consulta Territoriale, con uso dei relativi servizi e spazi comuni; concordando con la stessa giorni e orari di utilizzo che permettano ad entrambi lo svolgimento delle proprie attività.

L'Associazione dovrà impegnarsi a concordare con le altre Associazioni, assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni assegnatarie di sede presso il medesimo edifico.

La Sala non potrà essere data in concessione a privati.

Gestione Sala Polivalente - locale D

La Sala Polivalente – locale D, potrà essere utilizzata in modo temporaneo anche per attività ludico-ricreative promosse da singoli cittadini o gruppi, purché non aventi fini commerciali o di lucro.

L'Associazione si impegna a:

- gestire il calendario per l'utilizzo della Sala Polivalente da parte di privati;

- applicare il corrispettivo per l'utilizzo temporaneo di sale e locali di proprietà comunale, stabilito annualmente dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale;
- consegnare al privato l'apposito modulo di richiesta, unitamente al bollettino postale per il pagamento della quota stabilita dal Comune, riconsegnando la relativa quietanza al Comune;
- aprire e chiudere la sala, evidenziando il divieto di accesso ad altri locali che non siano quelli utilizzati;
- controllare lo stato di riconsegna in relazione ad eventuali danni. L'Associazione provvederà in caso di piccoli danni al ripristino delle condizioni originarie; a tal fine potrà chiedere, a titolo di deposito cauzionale, una cifra non superiore alla metà dell'importo previsto per l'utilizzo della sala. Tale cauzione sarà restituita agli utilizzatori dall'Associazione previa verifica dello stato di riconsegna della sala. In caso di danni di entità superiore l'Associazione provvederà a segnalare l'accaduto al Comune per le necessarie rivalse.

Gli introiti derivanti dall'utilizzo della Sala Polivalente così concessa a privati, sono di spettanza dell'Associazione nel modo seguente:

- nella misura del 100% fino a copertura totale delle spese assicurative di cui all'art. 2
- una volta coperte le spese assicurative, nella misura del 50%, a rimborso delle spese derivanti dalla presente convenzione, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa.

Art. 5 Impegni economici del Comune

L'Amministrazione di Anzola dell'Emilia, a fronte degli impegni di cui alla presente convenzione, partecipa annualmente con le entrate derivanti dall'uso della Sala Polivalente, nella misura meglio precisata all'art. 4.

Rimangono a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria degli spazi oggetto della presente convenzione;
- il pagamento delle utenze (gas, acqua, luce e tassa smaltimento rifiuti);

Il Comune può contribuire economicamente alla realizzazione di iniziative, compatibilmente con le risorse di bilancio e previa valutazione dell'interesse sociale e culturale collettivo e della situazione economico-finanziaria dell' Associazione.

Art. 6 Vincoli dell'Associazione

L'Associazione non potrà usare o concedere in uso gli spazi oggetto della presente convenzione per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto.

L' Associazione si impegna a non danneggiare la proprietà e a non modificare le caratteristiche degli spazi oggetto della presente convenzione o le condizioni d'uso; ogni intervento atto a modificare le strutture concesse in uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere degli Uffici Comunali competenti.

L'Associazione può acquisire nuovi arredi e/o attrezzature, purché si attenga alle vigenti disposizioni di legge, con particolare attenzione all'omologazione e certificazione corretto montaggio, e previa autorizzazione del Comune.

L'Associazione non può applicare alcuna tariffa per l'uso degli spazi oggetto della presente convenzione, salvo quanto previsto per l'utilizzo temporaneo della Sala Polivalente – locale D di cui all'art. 4.

Art. 7 Responsabilità ed obblighi

Per le attività svolte in autonomia l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia e munirsi di tutte le autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché rispettare le normative igienico-sanitarie vigenti in caso di somministrazione di alimenti.

Nell'utilizzo degli spazi l'associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero occorrere alle persone per fatti conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa/attività e provocati dall'imprudenza degli organizzatori e degli altri utilizzatori.

Art. 8 Risoluzione della convenzione

In caso di persistente e comprovata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni assunti con la presente convenzione, il Comune invierà immediata comunicazione scritta, con richiesta di chiarimenti, agli organi dell'Associazione stessa.

L'Associazione dovrà rispondere alla richiesta di chiarimenti entro dieci giorni. Qualora l'Associazione non faccia pervenire alcuna risposta e/o il Comune non si ritenga soddisfatto, il Comune medesimo, deciderà in merito alla recessione dalla convenzione e alla revoca della concessione dei locali.

L'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno gg. 30 in forma scritta che espliciti le motivazioni di tale recesso

Art. 9 Durata

La presente convenzione è valevole per il periodo fino al 31.12.2015. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Art. 10 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.


Art. 11 Controversie


Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa convenzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di Anzola dell'Emilia IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA (Dr.ssa Marina Busi) p. Associazione Centro Ricreativo Culturale Amarcord IL PRESIDENTE (Luigi Zocca)

AREA ESTERNA AMARCORD






EDIFICIO "AMARCORD" Piano Seminterrato

OPERE ESCLUSE DAL 1º STRALCIO LOCALE DI SERVIZIO LOCALE A 118,00 mq LOCALE DI SERVIZIO <u>520</u> VANO SCALA LOCALE B 53 mq # SERVIZIO# LOCALE DI SERVIZIO X

EDIFICIO "AMARCORD" Piano Rialzato



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 144 del 16/12/2014

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA E L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO E CULTURALE "AMARCORD" PER LA GESTIONE E L'USO DI LOCALI E SPAZI - ANNO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267		
IL	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE	
DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA	
	Data 09/12/2014	
	BUSI MARINA	
	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:	
IL DIRETTORE AREA	FAVOREVOLE	
ECONOMICO / FINANZIARIA E		
CONTROLLO	IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO	
	BARBIERI CLAUDIA	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 144 DEL 16/12/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO VERONESI GIAMPIERO IL SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/12/2014